

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA

Tutela del dipendente che segnala illeciti Regolamento

Consorzio di Bonifica della Nurra

INDICE

1. Premessa	pag.	3
2. Distinzione tra segnalazione anonima e riservatezza dell'identità del segnalante	"	3
3. Obiettivi delle norme di tutela	"	4
4. Ambito di applicazione	"	4
5. Oggetto della segnalazione	"	4
6. Contenuto della segnalazione	"	5
7. Destinatari della segnalazione. Il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	"	6
8. Modalità di trasmissione della segnalazione	"	6
9. Verifica, accertamento ed esiti delle segnalazioni	"	7
10. Forme di tutela del segnalante	"	7
11. Responsabilità del segnalante	"	8

Consorzio di Bonifica della Nurra

1. Premessa

La tutela del dipendente che segnala condotte illecite all'interno dell'ambiente di lavoro (c.d. *whistleblower*) recepita, limitatamente all'ambito della pubblica amministrazione, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 con l'introduzione dell'art. 54/bis nel d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, è stata meglio definita e ampliata ai dipendenti del settore privato dalle norme previste dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato) che ha sostituito integralmente l'art. 54/bis.

La stessa norma disciplina il divieto tendenziale di rivelazione del nome del segnalante nei procedimenti disciplinari e la sottrazione delle segnalazioni al diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Poiché, peraltro, la disposizione richiamata delinea esclusivamente una protezione generale ed astratta, si rende necessario completarla con concrete misure di tutela del dipendente che, per effettuare la propria segnalazione, deve poter fare affidamento - da parte di tutti i soggetti che ricevono le segnalazioni - su una protezione effettiva ed efficace, tale da impedire l'esposizione del segnalante a misure discriminatorie, come previsto all'art. 12 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020.

La tutela deve essere fornita da parte di tutti i soggetti che ricevono le segnalazioni e, in primo luogo, da parte dell'amministrazione di appartenenza del segnalante nella figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Poiché, come detto, la finalità della norma in esame è quella di evitare che un dipendente, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per timore di subire conseguenze pregiudizievoli, i Consorzi di bonifica devono provvedere alla tutela dei propri dipendenti assicurando – come previsto dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 – la riservatezza dell'identità di chi si espone in prima persona, sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.

I soggetti che possono segnalare illeciti sono tutti i dipendenti del Consorzio di bonifica della Nurra ai quali si aggiungono gli eventuali collaboratori, a qualunque titolo, dell'Ente.

2. Distinzione tra segnalazione anonima e riservatezza dell'identità del segnalante

La garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità e, pertanto, il soggetto che non si renda conoscibile non rientra nella fattispecie prevista dalla norma, la cui *ratio* è quella di assicurare la tutela del dipendente, mantenendo riservata la sua identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da dipendenti consortili individuabili e riconoscibili.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza potrà comunque prendere in considerazione anche le segnalazioni anonime, purché queste siano adeguatamente circostanziate e siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Consorzio di Bonifica della Nurra

L'invio di segnalazioni anonime e il loro trattamento avviene, in ogni caso, attraverso canali distinti e differenti da quelli predisposti per le segnalazioni effettuate dal dipendente che si identifica, in quanto non è possibile tutelare un dipendente di cui si ignora l'identità.

3. Obiettivi delle norme di tutela

Le norme di tutela in esame non disciplinano le modalità di trattazione e gestione delle segnalazioni provenienti da cittadini o imprese, o le segnalazioni anonime, ma dettano la disciplina volta a guidare i dipendenti e i collaboratori a qualunque titolo che intendono effettuare segnalazioni di illecito per garantire loro la tutela dell'anonimato, fornendo ai segnalanti le indicazioni operative che riguardano:

- l'ambito di applicazione;
- l'oggetto della segnalazione;
- il contenuto della segnalazione;
- i destinatari della segnalazione;
- le modalità di trasmissione della segnalazione;
- la verifica, l'accertamento e gli esiti della segnalazione;
- le forme di tutela del segnalante.

4. Ambito di applicazione

Le amministrazioni all'interno delle quali devono essere previste misure di tutela erano in origine le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs 165/2001 e successive modificazioni.

Con la legge n. 179/2017 la tutela del dipendente che segnala illeciti è stata estesa, oltre che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni indicate al capoverso precedente, anche ai dipendenti degli enti pubblici economici ovvero ai dipendenti di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, nonché ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

I soggetti direttamente tutelati sono i dipendenti e i collaboratori a qualunque titolo delle predette amministrazioni che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

5. Oggetto della segnalazione

Fra le condotte illecite in argomento sono compresi sia i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, capo I, del codice penale che le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato diretto ad ottenere vantaggi

Consorzio di Bonifica della Nurra

privati, nonché i fatti che evidenzino un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso di poteri, funzioni, responsabilità e risorse derivanti dalle funzioni attribuite a fini privati o comunque diversi da quelli per i quali essi sono stati attribuiti.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza "in ragione del rapporto di lavoro" e, quindi, ricomprendono non solo quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, ma anche notizie acquisite, seppure in modo casuale, in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative.

Non sono, viceversa, meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che il Consorzio svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

Le segnalazioni possono riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni interne sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;
- suscettibili di arrecare pregiudizio all'immagine del Consorzio;
- suscettibili di arrecare danno o pregiudizio agli utenti.

6. Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni dovranno essere il più possibile circostanziate e offrire il maggior numero possibile di elementi al fine di consentire all'Ente di effettuare le dovute verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine esse dovranno preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Ente;
- chiara e completa indicazione dei fatti e/o dei comportamenti anche omissivi segnalati;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (quali la qualifica e l'Area e il Settore in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che avrebbe posto in essere il fatto segnalato;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Consorzio di Bonifica della Nurra

7. Destinatari della segnalazione. Il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il procedimento per la gestione delle segnalazioni ha come scopo precipuo quello di proteggere la riservatezza dell'identità del segnalante in ogni sua fase (dalla ricezione alla gestione successiva), anche nei rapporti con i terzi cui il Consorzio dovesse rivolgersi per le verifiche o per iniziative conseguenti alla segnalazione.

Il flusso di gestione delle segnalazioni ha inizio con l'invio della segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente, individuato nella legge 190/2012 quale perno della struttura cui è affidato il delicato e importante compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi.

In considerazione di quanto esposto, il destinatario delle segnalazioni è il dott. Peppino Oggiano, già nominato Responsabile della prevenzione della corruzione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 26 gennaio 2015 e al quale il Consiglio di Amministrazione ha assegnato – con propria deliberazione n. 41 del 21.12.2016 – anche le funzioni di Responsabile della trasparenza, a seguito della modifica apportata all'art. 1, comma 7, della legge 190/2012 dall'art. 41, comma 1, lett. f) del d.lgs. 97/2016 in cui è previsto che vi sia un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT),.

Dati e documenti saranno indirizzati ad una casella di posta elettronica dedicata, accessibile al solo Responsabile e saranno oggetto di apposita protocollazione in un registro speciale riservato.

Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli interessati potranno inviare le stesse direttamente all'A.N.A.C.

8. Modalità di trasmissione della segnalazione

Il Consorzio mette a disposizione dei propri dipendenti e dei propri collaboratori a qualsiasi titolo un modello per la segnalazione di illeciti reperibile nel sito web dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" – Altri contenuti – Corruzione – Tutela del dipendente che segnala illeciti.

Resta inteso che la segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente tutti gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.

La segnalazione deve essere inviata al RPCT con le seguenti modalità:

- mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica denunceilleciti@bonificanurra.it
In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;
- a mezzo del servizio postale o *brevi manu*; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, il segnalante dovrà inserire il modulo scaricato e compilato in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "All'attenzione del Responsabile della prevenzione della corru-

Consorzio di Bonifica della Nurra

zione e della trasparenza – Riservata/Personale”;

- mediante segnalazione verbale al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che dovrà redigere apposito verbale, adottando le opportune misure di riservatezza.

9. Verifica, accertamento ed esiti delle segnalazioni

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT (e dalla commissione di lavoro, se costituita) che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il Responsabile può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.

La procedura di verifica del contenuto dei fatti segnalati dovrà essere conclusa entro 60 giorni.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile comunica l'esito dell'accertamento – espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante - ai soggetti terzi competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, quali:

- il dirigente dell'Area in cui si è verificato il fatto o il Direttore Generale dell'Ente – nel caso la segnalazione riguardi un dirigente - solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- il Presidente del Consorzio nel caso in cui la segnalazione riguardi il Direttore Generale, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- il titolare del procedimento disciplinare, per l'espletamento dell'esercizio dell'azione disciplinare;
- l'Autorità Giudiziaria e l'A.N.A.C., per gli eventuali profili di rispettiva competenza.

I soggetti interni al Consorzio, tra quelli sopraelencati, informano il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza adottati a seguito dell'inoltro della segnalazione da parte del Responsabile

10. Forme di tutela del segnalante

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative), l'identità del *whistleblower* viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione; il dipendente che segnala condotte illecite è protetto dal rischio di vedere compromesse le proprie condizioni di lavoro e nei suoi confronti non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente

Consorzio di Bonifica della Nurra

o indirettamente alla denuncia.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione al dirigente dell'Area di appartenenza del dipendente. Il dirigente valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o rimediare agli effetti della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.

La tutela della riservatezza del segnalante deve essere garantita in tutte le fasi delle procedure successive al ricevimento della segnalazione, nonché nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi e la violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni all'Ente, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

Il Consorzio è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato e la norma dispone che, se l'addebito si fonda su altri elementi e riscontri oggettivi già in possesso dell'Ente o che lo stesso abbia autonomamente acquisito a prescindere dalla segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata.

Viceversa, se la contestazione che ha dato origine al provvedimento disciplinare si basa, in tutto o in parte, sulla denuncia del dipendente e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'inculpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Sul responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, che verrà a conoscenza dell'identità del segnalante solamente in questa fase, gravano gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza, cui sono tenuti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e gli eventuali componenti del gruppo di supporto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge 179/2017 la segnalazione è comunque sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, co. 1, lett. a) della legge n. 241/1990 e s.m.i.

11. Responsabilità del segnalante

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità del dipendente autore della segnalazione di illecito al quale le tutele fin qui esposte non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

o comunque per reati commessi con la denuncia ai sensi del codice penale e del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare, eventuali forme di abuso della presente norma, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.